CITTA' DI TREIA
(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP
Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 88 DEL 04-07-2018

Reg. generale n. 155 del 04-07-2018

Oggetto:	**ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO TREIA CENTRO STORICO DAL GIORNO 9 LUGLIO 2018 AL GIORNO 31 AGOST0 2018 DALLE ORE 20:30 ALLE ORE 01:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.**

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA la necessità di individuare strategie di intervento migliorative della mobilità urbana, tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale di alcune zone del territorio del Comune di Treia, così come previsto dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni;

DATO ATTO che è obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale valorizzare la qualità del centro storico e rafforzarne la vocazione turistica quale luogo di riferimento culturale e territoriale;

RITENUTO dover adottare provvedimenti limitativi della circolazione veicolare per ragioni di pubblico interesse dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale, in relazione allo svolgimento delle manifestazioni estive programmate per la stagione estiva 2017 ed incentivare le attività ricreative e culturali programmate dall'Amministrazione;

RILEVATO che l'istituzione della Zona a Traffico Limitato nel centro storico determina benevoli effetti che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli transitanti e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, di miglioramento della mobilità pedonale, di migliore fruibilità dei siti e del patrimonio culturale,storico ed artistico;

VISTA l'ordinanza n. 78/144 del 20 giugno 2018;

VISTI:

- l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., che definisce la zona a traffico limitato una "*area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";*
- l'articolo 7, comma 9, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., secondo il cui disposto normativo "i *comuni, con deliberazione di Giunta Comunale provvedono a delimitare*

le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 22 giugno 2018, con la quale si conferisce mandato al Responsabile del V Settore Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - SUAP per l'istituzione della Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Treia dal 08/07/2018 al 27/07/2018 e dal 06/08/2018 al 31/08/2018 dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo;

VISTI gli artt. 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30/12/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in particolare gli artt.107 e 109;

ORDINA

di ISTITUIRE dal 1° luglio 2018 al 27 luglio 2018 e dal 6 agosto 2018 al 31 agosto 2018, dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo:

- il divieto di sosta e di transito veicolare in corso Italia, piazza della Repubblica e via Lanzi, dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo;
- il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in difetto, in piazza Arcangeli.

Sono da ESCLUDERSI dal divieto di transito:

- i mezzi di polizia, ambulanze, vigili del fuoco ed i veicoli appartenenti ad Enti pubblici per ragioni di servizio;
- i veicoli a servizio delle persone invalide con regolare contrassegno esposto;
- i veicoli dei residenti o domiciliati nella zona a traffico limitato da individuarsi come segue:
  - abbiano la residenza anagrafica o il domicilio nella zona a traffico limitato suddetta;
  - abbiano la proprietà o la disponibilità ad uso gratuito o in locazione di garage;
  - siano temporaneamente dimoranti;
  - siano titolari di attività commerciali, artigianali, di studi professionali o ambulatori medici;
  - siano agenti di commercio con necessità di portare al seguito un campionario voluminoso e/o pesante e/o di valore;
  - effettuino assistenza domiciliare ai propri parenti, residenti all'interno della zona a traffico limitato;
  - siano artigiani che forniscono la loro opera all'interno della zona suddetta (es. muratori, idraulici, elettricisti...);
- i veicoli adibiti al trasporto merci, limitatamente alle operazioni di carico e scarico.

Per particolari esigenze di interesse pubblico e di pubblica sicurezza, il transito e la sosta di ogni categoria di veicoli o di utenti potrà essere temporaneamente vietata, anche con provvedimento contingibile, dagli organi di Polizia Stradale.
Per occasionali e contingibili necessità di interesse locale potranno essere accordate ai veicoli in genere, dal Comando Polizia Municipale, autorizzazioni temporanee alla

circolazione.
Il Comando di Polizia Municipale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.
Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.
Al Comando Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.
⇨ Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.
⇨ Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia